

"NORME REGOLAMENTARI"

Art. 1° Gli Scolastici avranno un Prefetto sorvegliante da cui immediatamente dipenderanno, e a cui chiederanno i permessi.

Art. 2° Essi nei loro bisogni ordinari si rivolgeranno al Prefetto sorvegliante e talora potranno ricorrere al Rev. Padre Direttore o al Padre Maestro dei Novizi, secondo i casi. Mai però si avvicineranno a persona di qualsiasi specie, che venga per caso a visitare l' Istituto, anzi se si troveranno in prossimità di loro, destramente si apparteranno stando sempre vicino al Prefetto.

Art. 3° E' loro vietato di dare, promettere, ricevere o scambiarsi tra loro oggetti senza il debito permesso del Prefetto.

Art. 4° Tengano adunque bene a mente gli scolastici che sono proibiti di parlare coi professori e maestri di qualsiasi cosa estranea alle materie di scuola.

Art. 5° Attenderanno con grande diligenza e amore allo studio:

I° perchè questo è il loro dovere,

II° perchè i maestri si pagano, e sarebbe un perdere il tempo e il denaro se non studiano.

Art. 6° Non terranno alcun libro che non sia con la piena intelligenza del Prefetto sorvegliante.

Art. 7° I ragazzi tra di loro si rispetteranno l' un con l' altro e faranno a gara a chi più amerà Nostro Signore, la SS. Vergine, e a chi sarà più umile, ubbidiente e studioso.

Art. 8° Quando sarà loro concesso il passeggio, osserveranno per le strade perfetta modestia, senza girare la testa di qua e di là, e prima e dopo l' uscita visiteranno brevemente il SS. Sacramento.

Art. 9° Se qualche volta interverranno in qualche Chiesa pubblica o per ascoltare la Santa Messa, o la predica, o per servire alle sacre funzioni, saranno attentissimi a dare il pubblico esempio del massimo raccoglimento e perfetta modestia. Si avvertano pure gli scolastici che se in tali circostanze debbono talora attendere in Sacristia, dovranno ivi conservare un contegno modesto e silenzioso, e stare sotto l' immediata sorveglianza del Prefetto, quand' anche si vedessero delle persone di propria parentela o conoscenza.

Art. 10° Gli scolastici saranno fedeli osservanti delle Costituzioni del proprio Istituto, di queste Norme regolamentari e dell' orario di Comunità e di scuola.

Art. 11° Prenderanno amore ognor crescente alla povertà, castità, obbedienza, affinché a suo tempo ne facciano fino i voti. Acciò conseguire potranno nel tempo libero prendere il permesso del Prefetto di andare a visitare privatamente il SS. Sacramento.

Art. 12° Anche gli scolastici a turno faranno il ritiro spirituale ogni mese.

Art. 13° Saranno attentissimi di tenere tutto in ordine e pulito, guardandosi di sporcare carta e libri. I quaderni già usati li consegneranno al Prefetto sorvegliante.

Art. 14° A ciascun segno di campana gli scolastici corrisponderanno immediatamente coma alla voce dell' Ubbidienza, a cominciare dalla sveglia mattutina.

Art. 15° Gli scolastici saranno grati al Signore che li ha accettati nella sua S. Casa ed ameranno il proprio Istituto con santo affetto come la nuova Casa paterna nella quale l' Altissimo Iddio li ha collocati. Considereranno i loro Direttori e Maestri siccome i genitori spirituali, e come veri fratelli i loro compagni. Nelle principali Festività dell' anno e nelle diverse occorrenze eserciteranno pure il loro rispetto verso i genitori naturali o altri parenti propinqui o benefattori. Quindi nei suddetti casi scriveranno loro delle lettere che consegneranno ai superiori per la spedizione.

Art. 16° Se qualche volta verrà qualche loro parente a visitarli, lo accoglieranno con rispetto ed affetto e tranne che coi genitori, non è permesso baciare o farsi baciare.

Art. 17° Gli scolastici leggeranno di quando in quando il Galateo, e baderanno in tutto alle regole di buona creanza.

Art. 18° Parleranno sempre in lingua italiana e non in dialetto.

Art. 19° Se qualche volta avranno qualche ufficio da compiere dovranno badare ad eseguirlo attentamente ed esattamente.